

La notifica della sentenza alla parte non fa decorrere il termine breve per impugnare

Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza 30 settembre 2020 n. 20866

La sentenza notificata alla parte personalmente, senza menzione del procuratore, non è idonea a produrre l'effetto acceleratorio di cui all'art. 325 c.p.c.

Ai fini del decorso del termine breve per impugnare, la sentenza dev'essere notificata al procuratore della parte o a quest'ultima presso il procuratore costituito, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata. La notifica alla parte personalmente, senza alcuna menzione del procuratore, non è quindi idonea a produrre il predetto effetto acceleratorio. Ciò neppure se la parte è una pubblica amministrazione e la notifica è eseguita presso la sede dell'ente, che è al contempo sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio.

“A garanzia del diritto di difesa della parte destinataria della notifica in ragione della competenza tecnica del destinatario nella valutazione dell'opportunità della condotta processuale più conveniente da porre in essere ed in relazione agli effetti decadenziali derivanti dall'inosservanza del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza finalizzata alla decorrenza di quest'ultimo, ove la legge non ne fissi la decorrenza diversamente o solo dalla comunicazione a cura della cancelleria, deve essere in modo univoco rivolta a tale fine acceleratorio e percepibile come tale dal destinatario, sicché essa va eseguita nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata; di conseguenza, la notifica alla parte, senza espressa menzione – nella relata di notificazione – del suo procuratore quale destinatario anche solo presso il quale quella è eseguita, non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, neppure se eseguita in luogo che sia al contempo sede di una pubblica amministrazione, sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio, non potendo surrogarsi l'omessa indicazione della direzione della notifica al difensore con la circostanza che il suo nominativo risulti dall'epigrafe della sentenza notificata, per il carattere neutro o non significativo di tale sola circostanza”